

# NOTA ILLUSTRATIVA ALLE MODIFICHE STATUTARIE

(Proposte all'Assemblea Straordinaria dei Soci del 7 maggio 2026)

## Premessa generale

Si sottopongono ai Soci alcune modifiche allo Statuto dell'Associazione Senior CSI Piemonte, che si collocano in un quadro di **razionalizzazione e coordinamento della disciplina della governance associativa**. Le modifiche proposte riguardano nello specifico:

- la **composizione e durata del Consiglio Direttivo**;
- le **modalità di rinnovo degli organi sociali**;
- il **ruolo e le funzioni del Comitato Elettorale**.

Rispetto alla versione vigente, le innovazioni introdotte - che riguardano gli articoli 10, 14 e 16 - sono finalizzate a **superare alcune rigidità applicative** emerse in occasione del precedente rinnovo del Consiglio Direttivo e a **chiarire alcuni profili organizzativi** suscettibili di generare incertezze operative, senza impattare sull'assetto complessivo della governance.

Con l'occasione sono stati altresì corretti alcuni refusi ed errori di battitura ai seguenti articoli:

- Art. 3 ("contributi" in luogo di "contribuiti")
- Artt. 9 e 12 ("audioconferenza" in luogo di "audio conferenza")

## Dettaglio delle modifiche proposte:

### • **Articolo 10 – Rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo**

Nella **versione vigente dello Statuto**, l'articolo 10:

- fissa la composizione del Consiglio Direttivo in **11 Consiglieri**, di cui **6 eletti tra i Soci in pensione**;
- stabilisce una durata del mandato pari a **tre anni**, senza ulteriori precisazioni;
- non prevede strumenti di flessibilità nel caso in cui non sia possibile rispettare rigidamente i vincoli numerici previsti.

La formulazione attuale, pur garantendo la rappresentanza dei Soci in quiescenza, presenta un assetto **statico**, che può rivelarsi problematico in presenza di un numero limitato di candidature o di squilibri tra le due componenti associative (soci in pensione e soci in attività).

In luogo di tale assetto, la modifica statutaria proposta introduce:

- il mantenimento delle due liste di candidati (Soci in attività e Soci in quiescenza), prevedendo tuttavia – in luogo del numero fisso previsto dallo Statuto vigente - un **range minimo e massimo** per i Consiglieri in pensione (almeno 5 e non più di 8);
- la possibilità di **compensazione tra le liste**, qualora una delle due non consenta di raggiungere il numero necessario di componenti, mantenendo comunque il presidio sulla **rappresentanza**.

E' inoltre prevista una **clausola di salvaguardia** che consente – in caso di comprovata impossibilità a completare il Consiglio Direttivo – una **proroga temporanea e circoscritta del Consiglio uscente**, per un massimo di quattro mesi, esclusivamente finalizzata alla riconvocazione dell'Assemblea per una nuova sessione elettorale.

#### • **Articolo 14 – Durata del mandato del Consiglio Direttivo**

Lo **Statuto vigente** prevede che i componenti del Consiglio Direttivo rimangano in carica per **tre anni**, senza un espresso collegamento all'approvazione dei documenti contabili.

La modifica proposta interviene in modo **puntuale e coordinato** rispetto al nuovo articolo 10, chiarendo che la durata delle cariche coincide con **tre esercizi**, e comunque con l'approvazione del Rendiconto relativo all'ultimo esercizio del mandato.

Rispetto alla formulazione vigente:

- non vengono modificati i ruoli, le competenze o il carattere onorifico delle cariche;
- viene rafforzata la **certezza** sulla decorrenza e cessazione del mandato;
- si garantisce continuità dell'azione del Consiglio Direttivo fino al completamento degli adempimenti contabili.

L'intervento ha dunque una funzione prevalentemente **chiarificatrice e di coordinamento sistematico**.

La modifica proposta all'art. 14 è stata recepita anche all'art. 10, laddove si fa riferimento alla durata del mandato del CD.

#### • **Articolo 16 – Comitato Elettorale**

Nella **disciplina vigente**, l'articolo 16 definisce i compiti del Comitato Elettorale in termini generali, prevedendo la nomina quattro mesi prima della scadenza del mandato e il rispetto dei rapporti numerici stabiliti dall'articolo 10.

La nuova formulazione:

- riduce il termine minimo di nomina a **tre mesi**, mantenendo comunque un adeguato anticipo temporale;
- esplicita il compito del Comitato Elettorale di **predisporre liste numericamente idonee** a garantire la composizione del Consiglio Direttivo secondo i criteri aggiornati dell'articolo 10;
- introduce una formulazione più elastica del principio di **parità di genere**, evitando che un'applicazione rigidamente vincolante possa pregiudicare la concreta fattibilità delle elezioni.

Rispetto allo Statuto vigente, il Comitato Elettorale assume quindi un ruolo coerente con il nuovo modello di governance e con l'esigenza di prevenire situazioni di stallo elettorale.